

### LA REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE PER LA SOSTA A PAGAMENTO

*Comitato di redazione della Rivista Giuridica*

Il Codice della Strada (art. 7, comma 1, lett. f) detta per i Comuni la disciplina sulla gestione della sosta a pagamento, con specifico riferimento sia alla determinazione delle aree, sia all'applicazione delle tariffe. Al riguardo, la norma prevede che le deliberazioni in materia siano conformi alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Dipartimento per le Aree Urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, interpellato per un parere dal Comune di Firenze riguardo a una sentenza del GdP locale, con la nota n. 14298 del 18 febbraio 2010 ha voluto chiarire le modalità di determinazione delle tariffe, riaffermando che l'autorità competente in merito è il sindaco e che l'obbligo di conformarsi alle direttive ministeriali sussiste soltanto *in concreto*, ovvero, quando sia stata effettivamente emanata una direttiva. Per cui, in mancanza, l'autorità municipale è tenuta ad applicare le norme del CdS già vigenti in materia.

Il Ministero ha, inoltre, riaffermato che le direttive hanno solitamente natura di "atti propulsivi", ovvero, finalizzati a sollecitare l'attività degli organi subalterni e che, essendo fonti normative secondarie, non possono sopravanzare una fonte primaria (es. legge dello Stato).

#### I principi costituzionali

L'art. 119 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 5, stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni riguardo sia alle entrate, sia alle spese, conferendo loro il potere di reperire le risorse finanziarie attraverso una politica fiscale autonoma (sebbene coordinata con le linee generali della finanza pubblica statale) nonché di impiegare tali risorse per il finanziamento delle funzioni pubbliche di loro competenza.

La *ratio* della norma costituzionale risiede nell'esigenza di rafforzare il potere di autonomia finanziaria concesso dallo Stato alle realtà locali, nonché, per garantire un controllo diretto sul proprio demanio. Perciò, il Ministero avanza sospetti di incostituzionalità nel fatto di subordinare la materia della circolazione stradale ad eventuali direttive ministeriali, poiché potrebbe trattarsi di un'ingerenza del potere centrale negli affari delle amministrazioni locali.

Inoltre, come sottolineato dalla direttiva in questione, i criteri a cui fa riferimento l'art. 7 c.s. sono già stati stabiliti con la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 aprile 1995, in cui si spiega che, tra le numerose attività relative all'organizzazione dei piani urbani del traffico (PUT), rientra anche la determinazione delle tariffe della sosta attraverso parametri di base.

Per tale ragione sarebbero superflue ulteriori direttive che indichino ai comuni altri criteri in materia di governo della mobilità urbana.